LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2389

# DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE (ANDREOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO (MATTARELLA)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO (CORTESE GUIDO)

COL MINISTRO DEL TESORO (MEDICI)

COL MINISTRO DEL BILANCIO (ZOLI)

COL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (MARTINO)

CASSIANI)

E COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE (COLOMBO)

Proroga dell'autorizzazione al Governo di sospendere o ridurre i dazi doganali, prevista dalla legge 24 dicembre 1949, n. 993, prorogata e modificata con le leggi 7 dicembre 1952, n. 1846, e 3 novembre 1954, n. 1077

Seduta del 12 luglio 1956

Onorevoli Colleghi! — Con la legge 24 dicembre 1949, n. 993, il Governo veniva autorizzato ad emanare una nuova tariffa doganale. La stessa legge, all'articolo 2, autorizzava altresì il Governo a sospendere temporaneamente o a ridurre i dazi entro il periodo di due anni dall'entrata in vigore della nuova tariffa, tenendo conto della situazione dei

mercati, delle esigenze degli approvvigionamenti, dei consumi e della riattrezzatura dell'economia nazionale.

La suddetta legge n. 993 è stata prorogata per due anni con la legge 7 dicembre 1952, n. 1846, e, successivamente, per altri due anni con la legge 3 novembre 1954, n. 1077. Questa ultima proroga verrà a scadere il 14 luglio 1956.

#### LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

La legge 3 novembre 1954, n. 1077, modificando le precedenti, contiene alcune norme che autorizzano il Governo, oltre che a sospendere o a ridurre i dazi, ad apportare alle disposizioni preliminari, alle voci e alle note della tariffa, le modifiche che si rendessero necessarie:

- a) per agevolarne l'inquadramento nella nomenclatura prevista dalla Convenzione firmata dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 31 ottobre 1952, n. 1976;
- b) per rendere definitive norme temporanee emanate per la prima applicazione della nuova tariffa;
- c) per una migliore formulazione tecnica del testo, nonché per il coordinamento di esso con le disposizioni concernenti tributi applicabili sulle merci importate, in aggiunta ai dazi di confine e con gli accordi internazionali.

Per quanto riguarda il punto a), il Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane – ha già condotto a buon punto i lavori di trasposizione. Tuttavia, non è possibile che essi siano ultimati entro l'anzidetta scadenza del 14 luglio 1956. Trattasi, in effetti, di un lavoro molto ponderoso, che comporta l'inquadramento di oltre cinquemila voci e sottovoci della vigente tariffa nella nomenclatura elaborata a Bruxelles, la quale dev'essere tenuta, per esplicite disposizioni della Convenzione, rigorosamente inalterata; è soltanto concessa la facoltà di introdurvi le sottovoci che si rendessero necessarie per la classificazione delle merci secondo la tariffa italiana vigente.

L'esperienza di questi anni, durante i quali il Governo ha fatto uso della delega attuando, col concorso della Commissione parlamentare, istituita con la legge del 1949, un centinaio di provvedimenti modificativi dei dazi doganali, ha mostrato quanto utile sia stata per l'economia nazionale la possibilità di intervenire tempestivamente per neutralizzare le continue manovre poste in atto da vari Paesi, tendenti a modificare le correnti dei traffici internazionali con pratiche di dumping.

Questo aspetto della tempestività dei provvedimenti. necessari per fronteggiare situazioni improvvise, ha assunto un carattere più marcato dopo l'instaurazione della politica della liberalizzazione del nostro commercio con l'estero.

Al fine di lumeggiare l'uso che è stato fatto dell'autorizzazione in argomento, devesi far presente che il Governo, al riguardo, si è sempre attenuto al parere espresso dalla predetta Commissione parlamentare.

Per le ragioni di cui sopra, è stato predisposto il presente disegno di legge, il quale riproduce sostanzialmente le norme della ultima legge di proroga.

Ad essa è stata apportata qualche modifica consigliata dall'esperienza.

In particolare, al secondo comma dell'articolo 1, si è ritenuto per maggior precisione di dovere aggiungere la parola « soppressioni » a quelle di « aggiunte e modificazioni ». Infatti la necessità di sopprimere qualche nota si è palesata, in sede di trasposizione della vigente tariffa nella nomenclatura di Bruxelles, allo scopo di eliminare disposizioni contrastanti, od anche inutili ripetizioni.

Il punto c) dello stesso comma è stato modificato, nel senso di includere nell'autorizzazione al Governo la facoltà di adeguare le disposizioni preliminari, le voci e le note della vigente tariffa doganale ad alcune esigenze che saranno ritenute – sentito sempre il parere della Commissione parlamentare – degne di considerazione, sia per agevolare una maggiore occupazione della mano d'opera nazionale, sia per riguardo al principio della reciprocità nel campo dei rapporti commerciali internazionali.

All'articolo 2 è stato aggiunto un terzo comma in virtù del quale la Commissione potrà avvalersi dell'opera di impiegati dipendenti da qualsiasi Amministrazione dello Stato. Con ciò si è voluto sanzionare una evidente necessità. Infatti gli argomenti trattati dalla Commissione parlamentare e predisposti dalla Segreteria tecnica, investono direttamente la competenza di altre Amministrazioni quali il Ministero del commercio con l'estero, il Ministero dell'industria, dell'agricoltura, ecc..

L'articolo 3 è stato modificato, portando da quattro a cinque milioni la spesa prevista per l'attuazione della legge in parola, in quanto su tale spesa debbono gravare lo stipendio e gli assegni spettanti al capo della Segreteria tecnica, che saranno aumentati in base alle nuove tabelle a partire dal 1º luglio 1956.

#### LEGISLATURA II - DOCUMENTI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

## DISEGNO DI LEGGE

#### ART. 1.

La disposizione dell'articolo 2, primo comma, della legge 24 dicembre 1949, n. 993, che autorizza il Governo a sospendere i dazi della vigente tariffa doganale o ad applicarli in misura ridotta, è prorogata a tutto il 31 dicembre 1958 per i fini previsti nell'articolo medesimo.

Il Governo è inoltre autorizzato, fino alla stessa data, ad apportare alle disposizioni preliminari, alle voci ed alle note della vigente tariffa le aggiunte, le modificazioni e le soppressioni che si rendessero necessarie:

- a) per agevolarne l'inquadramento nella nomenclatura prevista dalla Convenzione firmata dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 31 ottobre 1952, n. 1976;
- b) per rendere definitive norme temporanee emanate per la prima applicazione della nuova tariffa:
- c) per una migliore formulazione tecnica del loro testo, per la loro armonizzazione con le disposizioni concernenti tributi applicabili sulle merci importate, in aggiunta ai dazi di confine, nonché per il loro adeguamento con gli accordi internazionali e con le esigenze dei traffici commerciali.

Le modificazioni, le aggiunte e le soppressioni di cui al precedente comma non potranno determinare l'applicazione di dazi più elevati di quelli previsti dalla tariffa generale per le merci comprese nelle voci o considerate nelle disposizioni o nelle note che ne saranno oggetto.

#### ART. 2.

Le funzioni e la composizione della Commissione parlamentare, costituita con l'articolo 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, restano quelle stabilite con la legge stessa. Oltre che sui criteri di sospensione o di riduzione dei dazi, la Commissione sarà chiamata ad esprimere il proprio parere anche sulle modificazioni, aggiunte e soppressioni da apportarsi alla tariffa doganale ai fini e nei limiti dell'articolo precedente.

Restano ferme le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge medesima ed al secondo comma dell'articolo 2 della legge 7 dicembre 1952, n. 1846.

## LEGISLATURA 11 - DOCUMENTI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Per il funzionamento della Segreteria tecnica, la Commissione può avvalersi, saltuariamente o permanentemente, dell'opera d'impiegati dipendenti da qualsiasi Amministrazione dello Stato.

#### ART. 3.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di cinque milioni in ragione d'anno, a partire dall'esercizio finanziario 1956-57 e fino al 31 dicembre 1958.

#### ART. 4.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1956-57 sarà fronteggiato a carico del capitolo n. 265 « Acquisto, costruzione e manutenzione strumenti e macchinari, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.